

## in**vetrina**

L'intervento del Presidente della Repubblica alla Cerimonia di inaugurazione della Biennale dell'Economia Cooperativa

pag. 1

## info**lavoro**

Piani formativi a catalogo FonCoop: aggiornato il protocollo per la condivisione degli accordi

pag. 5

## info**diritto**

Bilancio in forma abbreviata e micro per le cooperative

pag. 6

## info**diritto**

Aggiornati i limiti di capitale e per l'applicazione delle norme sulle Srl

pag. 6



## L'intervento del Presidente della Repubblica alla Cerimonia di inaugurazione della Biennale dell'Economia Cooperativa

Non vi sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l'insufficienza della sicurezza per chi lavora.

Le alluvioni, sull'altro versante, stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non si conosceva.

Conseguenza evidente di mutamenti climatici.

Ma i drammi che attraversano migliaia di famiglie sono anche conseguenza di trasformazioni del territorio intervenute da lungo tempo, dal passato.

È necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile, imprese e cittadini e che non sottovaluti l'esigenza di misure rapide di salvaguardia.

Questa apertura della Biennale è l'occasione per sottolineare che la cooperazione, l'impresa solidale, l'economia civile, sono parti qualificanti del nostro modello sociale, fattori di rilievo della ricchezza nazionale per i beni che producono e per il lavoro che offrono.

Con lungimiranza la Costituzione – come veniva rammentato anche nel video che abbiamo visto – con l'articolo 45 – diede valore a quel che già apparteneva alla storia del nostro Paese: "La Repubblica – recita – riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".

"Riconoscere" significa identificare qualcosa che già esiste.

Il valore di uomini e donne che, insieme, hanno voluto costruire una componente importante dell'Italia, mettendo in comune le loro attitudini professionali, il loro lavoro, per corrispondere a bisogni presenti nella società.

Mantenere dignitosamente le proprie famiglie, combattendo la disoccupazione e la sottoccupazione, con le cooperative di produzione e lavoro, con quelle agricole.



## in vetrina

L'intervento del Presidente della Repubblica alla Cerimonia di inaugurazione della Biennale dell'Economia Cooperativa *pag. 1*

"Officina delle Idee" di Legacoop Liguria: 17 giovani al corso di formazione per avvicinarsi al mondo della cooperazione *pag. 4*

## info lavoro

INPS: massimale contributivo – chiarimenti in caso di impiego di un pensionato *pag. 4*

Scadenza 30 novembre precompilazione decreto flussi *pag. 4*

INPS: riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2024 *pag. 5*

Ci sono irregolarità contributive? L'INPS aiuta le imprese ad intercettarle *pag. 5*

La stretta anti abusi sui contratti a termine nel privato *pag. 5*

La stretta anti abusi sui contratti a termine nel privato *pag. 5*

Assunzioni In Azienda: Precari Con Diritto Di Precedenza *pag. 5*

Piani formativi a catalogo FonCoop: aggiornato il protocollo per la condivisione degli accordi *pag. 5*

## info diritto

Bilancio in forma abbreviata e micro per le cooperative *pag. 6*

Aggiornati i limiti di capitale e per l'applicazione delle norme sulle Srl *pag. 6*

## in evidenza

Saldo Fatture Pa Alle Imprese: giro di vite dalla Ragioneria di Stato *pag. 6*

Concordato Preventivo: chi può aderire con dichiarazione integrativa *pag. 7*

Crisi d'impresa: agevolazioni fiscali per i piani di risanamento *pag. 7*

Agenzia Entrate: regime fiscale dei premi versati per le polizze vita emesse a favore dei lavoratori *pag. 8*

Lipe In Scadenza: nuovo calendario comunicazioni iva trimestrali *pag. 9*

Contratti di filiera - Risorse a sostegno di agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo *pag. 9*

Aiuti In Agricoltura: Contributi a fondo perduto dal 15 novembre *pag. 10*

Autotutela tributaria - Le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate *pag. 10*

L. N. 162/2024 - Pubblicata la legge che prevede agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per le Startup e le PMI innovative *pag. 11*

## in agenda

Formazione per consiglieri di amministrazione e operatori. Rossi e Granero: ecco il ruolo generativo delle nostre cooperative e le opportunità del network Legacoop *pag. 12*

### Progetto Grafico

Home Adv e C. sas

### Fotografia

Archivio Freepik

Archivio Legacoop

### Convenzione LEGACOOP & UNIPOLSAI

*Nuovi sconti per te*

LEGACOOP   
LIGURIA ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web:  
[unipolsai.it/convenzioni/nazionali/legacoop](http://unipolsai.it/convenzioni/nazionali/legacoop)

SEDI  
legacoop  
Liguria

#### GENOVA

Via Brigata Liguria, 105 R  
16121 Genova (GE)  
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223  
Mail [segreteria.ge@legaliguria.coop](mailto:segreteria.ge@legaliguria.coop)

#### SAVONA

Via Cesare Battisti, 4/6  
17100 Savona (SV)  
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753  
Mail [segreteria.savona@legaliguria.coop](mailto:segreteria.savona@legaliguria.coop)

#### LA SPEZIA

Via Bologna, 60/62  
19126 La Spezia (SP)  
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395  
Mail [segreteria.laspezia@legaliguria.coop](mailto:segreteria.laspezia@legaliguria.coop)

#### IMPERIA

Via T. Schiva, 48  
18100 Imperia (IM)  
Tel. +39 3401181212  
Mail [segreteria.imperia@legaliguria.coop](mailto:segreteria.imperia@legaliguria.coop)

## invetrina

<< continua da pag. 1

Permettere la acquisizione di beni di consumo al di fuori di logiche speculative e di accaparramento in tempi difficili.

Promuovere il risparmio e porlo a disposizione della crescita delle comunità.

I Costituenti non si limitarono a ribadire ruolo e importanza della cooperazione nella costruzione di una democrazia economica. Nei loro confronti attribuirono alle istituzioni e alle politiche pubbliche il compito di promuovere e favorire l'“incremento” della cooperazione e, al tempo stesso, di assicurarne “con i controlli opportuni, il carattere e le finalità”.

Sin dal dibattito nella Commissione dei 75 – come sappiamo quella incaricata di redigere il testo della nostra Carta – questi tre elementi sono stati legati da un filo robusto.

Un emendamento presentato il 25 gennaio del 1947 da Emilio Canevari, lo abbiamo appena visto nel filmato, Presidente della Lega nazionale cooperative e mutue, e firmato anche da Togliatti e Aldo Moro, da Mortati, Lussu, Lina Merlin, aprì la strada a quello che poi sarebbe diventato l'articolo 45: “La Repubblica – questo era il testo – riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e la sottopone alla vigilanza stabilita per legge”.

Si coglieva, in quel confronto alla Costituente, un'aspirazione profonda: che la cooperazione fosse capace di mantenere nel tempo i suoi valori e i suoi caratteri fondativi per arricchire il tessuto sociale, per conferire pluralità e articolazione all'economia del Paese, finalmente liberata dal giogo dell'autoritarismo e dell'autarchia.

La Costituzione era il progetto per trasformare l'Italia, una volta conquistata la libertà e scelto di procedere sul terreno dei diritti sociali, come parte essenziale della condizione di cittadinanza.

La Carta reca, fortemente impressi, quattro caratteri. È una Costituzione “lavorista”, sin dal primo articolo. È una Costituzione “personalista”, con la persona, le formazioni sociali in cui questa si esplica, e con i suoi diritti, come essenza dell'ordinamento.

È una Costituzione “autonomista”, che affida alle autonomie locali, con il criterio della sussidiarietà, la responsabilità di dare risposte ai cittadini. È una Costituzione “antifascista”, che si fonda sulla lotta di Liberazione, matrice di libertà e democrazia. Intervenendo nel campo dei rapporti economici, i Costituenti vollero conferire rilevanza alla cooperazione come forma di gestione dell'impresa, in una logica non statalista, bensì di espressione della libertà e della società civile.

Della libertà di donne e uomini che intendevano porre in comune il loro lavoro, il loro risparmio, per corrispondere a bisogni essenziali.

La cooperazione, appunto – elemento di democrazia economica – unisce due valori di grande rilievo costituzionale, il principio di libertà di impresa e il principio di uguaglianza. Con coraggio, i Costituenti affermarono una visione ampia del sistema economico, respingendo la dicotomia classica impresa privata-impresa pubblica, per aprire alla diffusione del potere economico. Non a caso lo stesso articolo 45, al secondo comma, si occupa delle imprese artigiane.

L'esperienza dei decenni che sono alle nostre spalle ci dice che la visione della cooperazione come impresa residuale – sostanzialmente supporto a economie deboli, ad aree fragili – ha lasciato il posto a un “terzo genere” di impresa fra privata e pubblica, suscettibile di operare – l'Europa lo dimostra – a ogni livello di potenzialità economico.

Cos'è l'economia se non l'organizzazione della risposta ai bisogni della comunità?

A cosa altrimenti servirebbe?

All'impresa cooperativa la Repubblica indica un fine: l'utilità sociale.

All'impresa privata, all'articolo 41, l'utilità sociale è posta, per converso, come limite: non può svolgersi in contrasto con essa.

La disciplina dell'attività economica trova nella nostra Costituzione una declinazione ampia negli articoli da 41 a 46.

Articolo 41: l'iniziativa economica libera come parte essenziale delle libertà.

Articolo 42: la funzione sociale della proprietà privata.

Articolo 43: servizi pubblici essenziali, fonti di energia, condizioni di monopolio: con diritto dello Stato di trasferirle – “a fini di utilità generale” – a sé stesso, oppure “a comunità di lavoratori o di utenti”.

Articolo 44: razionale sfruttamento del suolo e rapporti sociali equi in agricoltura.

Articolo 46: diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Non è questa, la descrizione puntuale di quel che vogliono essere le cooperative?

Di ciò cui ambisce il mondo della cooperazione? Certo, rimane ancora molta strada da fare, ma la direzione del percorso è senza equivoci.

La coesione sociale passa attraverso criteri che vedono il principio lavorista come premessa, in collegamento con il principio personalista, secondo l'insegnamento di Costantino di Mortati, per il quale il lavoro costituisce espressione della personalità sociale della persona umana.

La riflessione indotta da questo appuntamento della Biennale, indetto dalla Lega delle Cooperative, diventa allora momento prezioso di verifica dell'attualità di questa esperienza e, allo stesso tempo, per progettare il futuro, in un contesto di intensa trasformazione, ce lo ha ricordato il Presidente Gamberini.

La cooperazione, e più in generale l'economia civile, sono davanti a una sfida.

Essere più di un pungolo di qualità per l'intero sistema economico.

Produrre risultati nei diversi campi di attività, che rechino vantaggio al modello sociale.

Questo richiede innovazione, intelligenza, coraggio. Perché è evidente che il mondo sta correndo e molte modalità del passato sono difficilmente ripetibili.

La modernità e la capacità dell'impresa cooperativa sta anche in queste sue attitudini: di aggiornare le condizioni anche nella capacità di concorrere a rammentare il tessuto sociale.

Di grande significato ed emblematica è l'esperienza delle cooperative che utilizzano le terre e gli immobili confiscati alla mafia.

Esperienze non facili, da sostenere con forza.

Accanto ai valori economici di queste realtà, ancor più grande è certamente la loro portata sociale.

La testimonianza che abbiamo ascoltato, a nome della Geotrans Cooperativa, tocca le coscienze, specialmente laddove rivendica per le cooperative il ruolo di “motori di cambiamento”.

Le cooperative hanno accompagnato lo sviluppo dell'Italia, conquistandosi spazi proprio nei momenti di crisi, come avvenuto a metà degli anni '80, con la legge Marcora.

La cooperazione italiana ha raggiunto, in settori strategici, posizioni di rilievo assoluto.

Vi sono imprese cooperative – come ben sappiamo tutti qui – con fatturati, dipendenti, organizzazioni produttive di dimensioni di grande consistenza.

La cooperazione non vive fuori dal mercato. Sta nel mercato.

La condizione del reinvestimento degli utili non sottrae l'impresa alla competizione con altri settori, con altri attori e non la sottrae al dovere di progettare. La progettualità economica e finanziaria è parte della sua vocazione.

Venite – le cooperative – da una lunga storia. Siete parte della storia d'Italia.

Anche questa è una ricchezza.

Storia di sacrifici, di progressi, di cadute

drammatiche come avvenne con l'avvento del fascismo, nel segno di una cieca violenza. Lo ha ricordato Fabrizio Galavotti. Violenza che individuò come bersaglio proprio i lavoratori riuniti nelle cooperative.

Per concludere. Motrici di cambiamento, fattori di equilibrio e di inclusione, strumenti di promozione di uguaglianza, elementi del capitale sociale del Paese: il movimento cooperativo, le cooperative, sono protagonisti nella edificazione della Repubblica.

Buon lavoro in questa Biennale.

Auguri per la crescita della cooperazione, nella costante corrispondenza ai suoi valori di solidarietà.

Auguri!

## “Officina delle Idee” di Legacoop Liguria: 17 giovani al corso di formazione per avvicinarsi al mondo della cooperazione

“Lunedì 4 Novembre è iniziato il corso di formazione gratuito organizzato nell’ambito del progetto “Officina delle Idee” di Legacoop Liguria.

Il primo incontro è stato tenuto dal Presidente Mattia Rossi e dal Presidente di CulTurMedia Legacoop Liguria Roberto La Marca e si è concentrato sulla storia del modello cooperativo e sulla nascita delle prime cooperative in Liguria.

17 giovani under 30 provenienti da aree di studio diverse hanno deciso di partecipare a questo percorso formativo che ha l’obiettivo di affrontare le diverse tematiche inerenti al mondo della cooperazione grazie alla testimonianza di relatori e relatrici dell’universo di Legacoop.

La durata di ogni incontro è di 45 minuti e possono essere seguiti sia in presenza presso la sede di Legacoop Liguria in Via Brigata Liguria 105, sia online accedendo al link di zoom.

Per chi non riuscisse a partecipare, ogni lezione viene registrata e resa disponibile per chi si è iscritto al percorso.

L’Officina delle Idee (link alla pagina: <https://www.legaliguria.coop/officina-delle-idee/>) vuole essere un luogo di incontro e condivisione per giovani che abbiano meno di trent’anni, con interessi e specializzazioni diversi, che abbiano la volontà di cooperare fra di loro al fine di sviluppare e rendere concrete idee innovative in diversi settori con il supporto e sostegno di Legacoop Liguria.

Se hai meno di 30 anni e sei interessat\* ad entrare nel gruppo Officina e a seguire le formazioni scrivi a:

[officinadelleidee@legaliguria.coop](mailto:officinadelleidee@legaliguria.coop)

Ig: [officinadelleidee\\_legacoop](#)”

momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento. *Fonte: INPS*

## Scadenza 30 novembre precompilazione decreto flussi

Come è noto il Decreto flussi ha introdotto, anche su sollecitazione delle associazioni datoriali, il tema della precompilazione delle domande di richiesta per il personale straniero. Tale procedura, propedeutica ai prossimi click day, è **diventa obbligatoria** nell’attuale formulazione normativa e **prevede la fase di precompilazione entro il 30 novembre p.v.**

Il Decreto flussi per il 2025 rende disponibili quote per oltre 180.000 persone migranti, suddivise tra lavoro subordinato non stagionale, lavoro stagionale e lavoro autonomo: si tratta di una cifra mai raggiunta in precedenza.

Un’importante novità di quest’anno è costituita dal fatto che è **stata resa obbligatoria** la precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro; ciò consentirà, tra l’altro, di segnalare ai datori di lavoro richiedenti eventuali lacune o errori di compilazione, che andranno corretti prima del click day.

Per informazioni sulla procedura di precompilazione e, in genere, sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, è possibile consultare i seguenti siti istituzionali:

[tinyurl.com/yc5dszw8](https://tinyurl.com/yc5dszw8)

[tinyurl.com/8vkt2z5](https://tinyurl.com/8vkt2z5)

infolavoro

## INPS: massimale contributivo – chiarimenti in caso di impiego di un pensionato

L’INPS, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024 ([tinyurl.com/nhbm7s8b](https://tinyurl.com/nhbm7s8b)), fornisce alcuni chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ([tinyurl.com/3f9f735z](https://tinyurl.com/3f9f735z)), nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello *status* di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un

## INPS: riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2024

L'INPS, con la circolare n. 93 dell'11 novembre 2024 ([tinyurl.com/2936bpts](https://tinyurl.com/2936bpts)), fornisce le indicazioni operative per la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2024. Infatti, con il decreto 16 maggio 2024 ([tinyurl.com/4rb7x69s](https://tinyurl.com/4rb7x69s)), il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2024, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995 ([tinyurl.com/4j8pr5bz](https://tinyurl.com/4j8pr5bz)), e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l'ammissione al regime agevolato.

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Fonte: INPS



## Ci sono irregolarità contributive? L'INPS aiuta le imprese ad intercettarle

Con il messaggio n. 3662 del 2024, l'INPS informa le aziende e i loro intermediari, in possesso di una "Delega Master", di aver reso operativa ed utilizzabile la piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva. Come funziona? La procedura è composta da due sezioni, Verifica regolarità (Ve.RA) e Simulazione DURC, che propongono, rispettivamente, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell'esito automatico della regolarità. Sarà così possibile verificare in modo proattivo e, quindi, in anticipo eventuali irregolarità contributive, in modo da sanarle tempestivamente.

Ascolta il podcast dal sito IPSOA ([tinyurl.com/38ssf3k9](https://tinyurl.com/38ssf3k9))

## La stretta anti abusi sui contratti a termine nel privato

Le **novità normative** sono contenute nel *DL 131/2024*, ora convertito in legge, rendendo definitive una serie di norme che recepiscono indicazioni UE. Sui contratti a termine, in particolare, Bruxelles ha ritenuto contrario alle disposizioni comunitarie mettere un limite alla possibilità del lavoratore di ottenere un risarcimento.

In base al **Jobs Act** il dipendente privato che impugna il contratto a termine, nel caso in cui la sentenza preveda un'assunzione a tempo indeterminato ha diritto a un risarcimento, che può andare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La **nuova formulazione**, che va a modificare l'articolo 28 del Decreto 81/2015, prevede che il giudice abbia comunque la possibilità di stabilire l'indennità in misura superiore nel caso in cui ritenga che il lavoratore abbia subito un maggior danno. Dunque, non c'è più un limite di legge al risarcimento a cui il lavoratore può aver diritto nel caso in cui venga stabilito un utilizzo scorretto del contratto a termine.

## Assunzioni In Azienda: Precari Con Diritto Di Precedenza

Il lavoratore a tempo determinato può esercitare il suo diritto di precedenza per le assunzioni stabili in azienda anche se il contratto non è ancora scaduto. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024 ha accolto il ricorso di una lavoratrice a termine che si è vista negare l'esercizio del diritto di precedenza da parte del datore di lavoro, in quanto il rapporto professionale era ancora vigente. Secondo i giudici, invece, la normativa di riferimento prevede solo un termine temporale relativo alla data di cessazione del contratto a tempo determinato per stabilire la decadenza del diritto, senza tuttavia specificare limiti per quanto riguarda la vigenza del contratto.

Il testo della sentenza riporta un passo del Dlgs 368/2001: *"Il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio."*

## Piani formativi a catalogo FonCoop: aggiornato il protocollo per la condivisione degli accordi

Lo scorso 12 novembre sindacati e centrali cooperative hanno siglato un accordo che amplia ai piani formativi a catalogo le modalità di condivisione tra le parti sociali per la formazione aziendale tramite FonCoop.

Sindacati e cooperative hanno infatti esteso il precedente protocollo del luglio 2023 alla nuova offerta formativa ([tinyurl.com/3wu54dvv](https://tinyurl.com/3wu54dvv)) a catalogo del fondo interprofessionale cooperativo.

Le Parti hanno quindi confermato le precedenti modalità di condivisione ([tinyurl.com/3bjrtf85](https://tinyurl.com/3bjrtf85)) estendendo quanto già previsto alla nuova categoria di corsi formativi.

Qui [tinyurl.com/3zb6yykr](https://tinyurl.com/3zb6yykr) il testo dell'accordo sottoscritto.

## Bilancio in forma abbreviata e micro per le cooperative

Con il D. Lgs. 6.09.2024, n. 125, è stata recepita la Direttiva europea n. (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17.10.2023, e sono state conseguentemente incrementate le soglie dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2425-bis c.c.) e del bilancio delle micro-imprese (art. 2425-ter c.c.). Gli articoli citati riconoscono, in effetti, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma semplificata, secondo le disposizioni rispettivamente previste. In ogni caso, gli amministratori delle società cooperative, che redigono il bilancio in forma abbreviata, continueranno a fornire in nota integrativa tutte le informazioni richieste dal codice civile e dalle leggi speciali, quali l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545), le informazioni sui prestiti sociali, i criteri di determinazione dei ristorni art.2545 sexies), le informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione o al recesso dei soci (art.2528) e l'indicazione della condizione di prevalenza prevista dall'art. 2513 c.c. In ordine alla decorrenza delle novità introdotte, la Direttiva delegata 2023/2775/UE stabilisce che gli Stati membri applicano le disposizioni per adeguarsi alle modifiche dagli esercizi che decorrono dal 1.01.2024 (o da data successiva, che però non è stata indicata dal legislatore nazionale). Secondo un'interpretazione consolidata ma non prudenziale, è possibile adottare il bilancio abbreviato nel 2024 con applicazione retroattiva sugli esercizi 2022 e 2023 dei nuovi limiti.



## Aggiornati i limiti di capitale e per l'applicazione delle norme sulle Srl

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il MEF, con il Decreto 8.08.2024, ha provveduto ad aggiornare i limiti di cui agli artt. 2519 e 2525 c.c. relativi ai massimi di capitale sociale per i soci persone fisiche, del valore nominale dell'azione e per l'applicabilità delle norme della Srl.

Si tratta dell'aggiornamento sulla base della variazione dell'indice Istat previsto dall'art. 223-sexiesdecies, c. 2, delle disposizioni di attuazione al Codice civile mai effettuato in precedenza, che avrebbe dovuto eseguirsi, a partire dal 2004, con periodicità triennale.

All'aggiornamento, in unica soluzione si è provveduto cumulando le variazioni dell'indice Istat verificate nel ventennio pari al 43,8% con effetti apprezzabili ma non esenti da critica anche con riferimento ai valori originari stabiliti con la riforma del diritto societario del 2004 di cui al D. Lgs. 6/2003 ed, infatti l'aumento: - da € 1.000.000 a € 1.438.000, del valore dell'attivo ex art. 2519, c. 2, che, insieme al numero dei soci, consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della srl in luogo di quelle della Spa, appare comunque oltremodo modesto rispetto a quello auspicabile di cui all'art. 2477, c. 3, previsto per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl; - da € 100.000 a € 143.800, del limite ex art. 2525, c. 2, del massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore appare inopportuno a prescindere in quanto causa della sottocapitalizzazione tipica delle società cooperative ma, soprattutto illogico e del quale sarebbe auspicabile l'eliminazione lasciando ai soci libertà nella sottoscrizione; - da € 500 a € 719 del valore nominale massimo dell'azione ex art. 2525, c. 1, è privo di effetto pratico in quanto sottoscrivibile per multipli come in qualunque tipo societario.

## inevidenza

## Saldo fatture pa alle imprese: giro di vite dalla ragioneria di stato

La **Ragioneria Generale dello Stato** (RGS) ha emanato la circolare n. 36 dell'8 novembre 2024, fornendo linee guida dettagliate sull'individuazione delle **fatture commerciali** indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni (PA) e sull'uso corretto della facoltà di proroga dei termini di pagamento, come previsto dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 231/2002.

La circolare ([tinyurl.com/38usht2n](https://tinyurl.com/38usht2n)) punta alla standardizzazione dei **tempi di pagamento delle PA**, in linea con gli obiettivi del PNRR: le amministrazioni sono dunque chiamate a rispettare rigorosamente le indicazioni fornite, garantendo tempistiche di **saldo fatture** conformi alla normativa vigente.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), l'Italia si è impegnata a ridurre i tempi di pagamento delle PA e delle autorità sanitarie. In particolare, la *milestone* M1C1-72bis prevede interventi mirati a migliorare i tempi di pagamento delle PA entro il primo trimestre del 2025 e del 2026.

La sintesi è contenuta nell'articolo 40 (*"Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni"*) del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con la **Legge n. 56/2024**.

La norma di partenza è la *Direttiva 2011/7/UE*, recepita in Italia con il D.Lgs. 231/2002 e successivamente modificata dal D.Lgs. 192/2012, che stabilisce che le fatture emesse verso le PA devono essere saldate entro 30 giorni (<https://tinyurl.com/23w644uy>) dalla data di ricevimento. Questo termine può essere esteso a **60 giorni** nel settore sanitario o in altri settori, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. L'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 consente infatti a dilazione dei termini di pagamento oltre i 30 giorni, fino a un massimo di 60, purché giustificata dalla particolare natura del **contratto** o da talune sue caratteristiche, e formalizzata per iscritto. Analizzando le fatture ricevute dalle PA nel 2023, la Ragioneria di Stato ha riscontrato casi di **non corretta applicazione** dei termini di pagamento, con scadenze superiori a quelle previste dalla normativa. In alcuni casi, tali estensioni derivavano da errori nella registrazione dei documenti contabili da parte delle amministrazioni.

La RGS ha ribadito che, dal punto di vista oggettivo, sono considerate transazioni commerciali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, **la consegna di merci o la prestazione di servizi**, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.

Soggettivamente, le transazioni commerciali coinvolgono imprese e PA, comprendendo anche lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La circolare (*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002*) fornisce le seguenti **indicazioni operative** per imprese fornitrici e pubbliche amministrazioni.

La circolare fornisce indicazioni operative per le PA.

**Identificazione delle transazioni commerciali:** sono considerate tali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.

**Termini di pagamento:** le PA devono rispettare il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture. Eventuali estensioni fino a 60 giorni devono essere giustificate e formalizzate per iscritto, in conformità con l'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

**Calcolo dei termini:** la data di scadenza deve essere calcolata in giorni di calendario, senza escludere i giorni festivi.

**Sospensione delle fatture:** in caso di necessità di sospensione del pagamento, l'amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la motivazione e selezionando una delle tipologie previste: sospeso per contenzioso, sospeso per contestazione, sdempimenti normativi, verifica di conformità.

Dunque, se un fornitore emette una **fattura** con scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione deve comunque ricondurre la scadenza al termine di **30 giorni** ed in ogni caso i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con le PA non possono **superare i 60 giorni**, per cui fissare una scadenza superiore è **illegittimo**.

Tra l'altro, la data di scadenza deve essere sempre calcolata in **giorni di calendario**, senza escludere i giorni festivi.

Ancora: il termine di scadenza non può essere utilizzato per compensare le fasi di **sospensione** della fattura. In tali casi, l'amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la **motivazione** e selezionando una delle tipologie previste: sospeso per contenzioso; sospeso per contestazione; adempimenti normativi; verifica di conformità.



## Concordato Preventivo: chi può aderire con dichiarazione integrativa

Partite IVA e imprese che non hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre ma vogliono sfruttare la nuova finestra aperta **fino al 12 dicembre**, possono farlo presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. E' questo il meccanismo previsto dal Decreto 167/2024 pubblicato in G.U., che dispone la riapertura dei termini per l'adesione al CPB.

La nuova finestra è utilizzabile esclusivamente dai soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi. Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti forfettari. Ma ci sono comunque alcune condizioni da rispettare per utilizzare questa nuova possibilità. In particolare, la dichiarazione integrativa non deve prevedere un imponibile fiscale maggiore oppure un debito tributario minore, né un rimborso fiscale maggiore rispetto a quello precedentemente dichiarato.

Per il resto, valgono tutte le regole già previste dal CPB: il contribuente che accetta la proposta del Fisco blocca l'imponibile per due anni fiscali, se guadagna di più ne avrà un vantaggio ma se i suoi ricavi scenderanno si troverà a pagare più tasse (il vantaggio risiede nel fatto che non scattano controlli fiscali); il contribuente che accetta il concordato, pagherà le tasse sulla parte di reddito uguale a quella dell'anno precedente in base allo scaglione di appartenenza mentre sulla parte in eccesso potrà scegliere tra aliquota ordinaria e imposta sostitutiva variabile dal 10 al 15% in base

al proprio punteggio di affidabilità fiscale. Anche chi aderisce alla nuova finestra di adesione al CPB può accedere alla sanatoria speciale prevista sulle annualità ancora accertabili, in base alla quale si calcola un'imponibile basato sul reddito dichiarato e su coefficienti di affidabilità fiscale, applicandovi un'aliquota fiscale (del 10-12-15%) sempre in base al punteggio ISA.

Tutti i dettagli nel Decreto 167/2024 ([tinyurl.com/3df52pdk](https://www.tinyurl.com/3df52pdk)).

## Crisi d'impresa: agevolazioni fiscali per i piani di risanamento

Le imprese in crisi che adottano un piano di risanamento o di ristrutturazione del debito godono di agevolazioni fiscali: interpello Agenzia delle Entrate.

Le riduzioni dei debiti emersi dall'attuazione di un piano di risanamento, regolato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 88 del TUIR.

Lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 222/2024 a specifico interpello, pubblicata il 13 novembre.

In base al chiarimento, infatti, non sono escluse dai benefici fiscali le sopravvenienze attive emerse in seguito alla stesura di un piano di rientro del debito, purché questo sia stato pubblicato sul Registro delle Imprese.

Si ritiene che laddove il contribuente pubblici nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al più volte citato comma 4ter dell'articolo 88 del TUIR.

Tale normativa, infatti, stabilisce l'accesso a un beneficio fiscale per le imprese in crisi che ricorrono a concordati di risanamento, oppure ad accordi di ristrutturazione del debito o a piani attestati al fine di proseguire l'attività aziendale, in modo da escludere in parte dalla tassazione le sopravvenienze attive generate dalla riduzione dei debiti. Senza esclusioni.

L'agevolazione in questione è quella prevista dall'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir. I piani di risanamento sono quelli disciplinati dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Rd n. 267/1942), trasfusi nell'articolo 56 del Dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

## Agenzia Entrate: regime fiscale dei premi versati per le polizze vita emesse a favore dei lavoratori



L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 218/E del 6 novembre 2024 ([tinyurl.com/p4z2b7df](https://tinyurl.com/p4z2b7df)), risponde ad un quesito in merito al regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) – articoli 15, comma 1, lettera f) e 51 del TUIR.

In particolare, l'Istante chiede conferma che i propri dipendenti possano usufruire dei seguenti benefici: che i premi versati per la c.d. polizza vita, possono essere portati in detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR, e, al contempo, non concorreranno alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR ([tinyurl.com/2ejwj3vk](https://tinyurl.com/2ejwj3vk)).

Questo il **parere** fornito dall'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), dispone che «*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*». La predetta disposizione sancisce, quale principio base, l'onnicomprendività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51, in base ai quali alcuni componenti non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

Il successivo comma 3, ultimo periodo prevede che «*Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito*». Sul punto, appare utile rilevare come il legislatore, prevedendo la non concorrenza al reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente nei confronti dei dipendenti di importo non superiore a euro 258,23, abbia considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro, il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti, riconoscendone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.

Pertanto, l'importo dei contributi in questione rappresenta un componente positivo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, ferma restando l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell'emolumento in natura (nel caso di specie, l'importo dei contributi) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l'importo complessivo di 258,23 euro nel periodo d'imposta (cfr. risoluzione 21 dicembre 2007, n. 391/E).

Il superamento di quest'ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.

In deroga al predetto limite, per gli anni 2023 e 2024 sono stati stabiliti nuovi limiti.

In particolare, per l'anno 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l'articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, rubricato «*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*», ha stabilito un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a

euro 3.000 (cfr. circolare 1° agosto 2023, n. 23/E).

Limitatamente al periodo di imposta 2024, l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024) ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli (cfr. circolare 7 marzo 2024, n. 5).

Anche nei suddetti casi, resta fermo che il superamento dei limiti indicati, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

In tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, al punto 2.1, ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

La citata circolare, riferendosi specificamente ai *fringe benefits*, ha precisato che la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta. Inoltre, in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Ai fini delle detrazioni per oneri, l'articolo 15, comma 1, del Tuir, stabilisce che «*Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: [...] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione*

*non ha facoltà di recesso dal contratto [...]».*

A tal riguardo la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E ha chiarito che la detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (cfr. circolare 12 maggio 2000, n. 95, risposta 1.4.4).

Affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell'articolo 15 del Tuir è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico.

Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione.

Nella risoluzione n. 391/E del 2007 è stato, infatti, chiarito che i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir, relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Ciò premesso, nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir, in linea con quanto chiarito nella citata risoluzione n. 391/E del 2007, gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir. *Fonte: Agenzia Entrate*

## LiPE in scadenza: nuovo calendario comunicazioni iva trimestrali

Conto alla rovescia per la prossima scadenza relativa alle liquidazioni periodiche IVA (LiPE), fissata di norma al 30 novembre ma che quest'anno slitta a lunedì 2 dicembre. Nel 2024 le comunicazioni trimestrali all'Agenzia delle Entrate con il riepilogo delle operazioni attive e passive sono state peraltro interessate da alcune novità, che impattano anche sul calendario degli adempimenti.

Per l'anno 2024, le scadenze per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono le seguenti:

1° trimestre (gennaio-marzo): 31 maggio 2024

2° trimestre (aprile-giugno): 30 settembre 2024

3° trimestre (luglio-settembre): 2 dicembre 2024

4° trimestre (ottobre-dicembre): 28 febbraio 2025. Per il quarto trimestre, i contribuenti possono evitare l'invio separato della LiPE se presentano la Dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio 2025, includendo i dati del quarto trimestre. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso i canali messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono procedere autonomamente o avvalersi di intermediari abilitati per la trasmissione dei dati.

Nel 2024, le comunicazioni LiPE hanno subito alcune modifiche, introdotte dal Decreto Legislativo n.1/202 e recepite dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 125654/2024. Una delle principali novità riguarda l'innalzamento della soglia minima per il versamento dell'IVA periodica. A partire dal 1° gennaio scorso, infatti, tale limite è stato elevato a 100 euro. Significa che se a somma a debito risultante dalla liquidazione periodica è inferiore, il contribuente può posticipare il versamento al periodo successivo. Il modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA è stato aggiornato per riflettere le nuove disposizioni normative.

L'omessa, tardiva o errata trasmissione delle LiPE comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che variano da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro per ciascuna violazione. Con il ravvedimento operoso si possono ridurre le sanzioni a condizione che la regolarizzazione avvenga entro i consueti termini temporali.



## Contratti di filiera- Risorse a sostegno di agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2024, il decreto 12 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che reca le indicazioni per l'attuazione della misura M2C1 -Investimento 3.4 - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Fondo rotativo contratti di filiera, attraverso l'erogazione di sovvenzioni e prestiti incentiva gli investimenti privati e migliora l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in Italia, e sostiene le imprese, i gruppi di imprese o associazioni di produttori agricoli, nonché organizzazioni di ricerca e di diffusione della conoscenza, che abbiano le caratteristiche indicati negli avvisi menzionati in premessa. I soggetti beneficiari delle agevolazioni del presente decreto, anche nella forma del contributo a fondo perduto, sono gli stessi indicati negli avvisi:

- n. 182458 del 22 aprile 2022,

- n. 300946 del 6 luglio 2022, e

- n. 221150 del 26 aprile 2023.

La dotazione finanziaria complessiva, integralmente a valere sul PNRR, ammonta a 1.960 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione ed è così ripartita:

- una quota pari a 1830 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 633056 del 15 novembre 2023;

- una quota pari a 80 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

- una quota pari a 50 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 221150 del 26 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni ed ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 516172 del 28 settembre 2023. Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse indicate al precedente comma 1 è destinato al finanziamento di programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I soggetti proponenti del Programma dovranno presentare manifestazione di interesse ad essere ammessi al finanziamento con le risorse di cui al presente articolo, secondo le modalità che saranno fissate con un successivo provvedimento della Direzione generale competente.

Il soggetto attuatore è l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (art. 3). Gli aiuti di cui al presente decreto compatibili con il mercato interno entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea (art. 4).

Per consultare il testo del decreto 12 giugno 2024, cliccare QUI ([tinyurl.com/mr43vpap](https://tinyurl.com/mr43vpap)).

## Aiuti in agricoltura: contributi a fondo perduto dal 15 novembre

Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti per aumentare la produttività nei settori dell'Agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, il MASAF ha finanziato il **Fondo Innovazione** volto a incentivare gli investimenti tecno-ogici delle imprese. Il Fondo Innovazione finanzia **investimenti** per la realizzazione e lo sviluppo di progetti volti all'incremento della produttività nei settori Agricoltura, Pesca e Acquacoltura. Le risorse sono destinate alle **PMI** agricole, della pesca e agro meccaniche attive da almeno due anni.

Le spese devono riguardare il ricorso a **tecnologie** per la gestione digitale dell'impresa e per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, di sensoristica, di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua, la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di sottoprodotti.

La dotazione finanziaria è di **100 milioni di euro** per il 2024, di cui 30 milioni riservati alle PMI con sede operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023. Per accedere alle risorse del fondo, è possibile effettuare le operazioni di caricamento e prevalida delle **domande dal 15 novembre 2024** (dalle ore 12.00 alle ore 18.00), con lo sportello telematico operativo fino al 13 dicembre 2024 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

La presentazione della domande potrà avvenire a partire dal **18 dicembre 2024**. Ad eccezione del primo e ultimo giorno, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Sono previsti **contributi a fondo perduto** per l'acquisizione di macchine,

strumenti e attrezzature per l'agricoltura, macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia e trattori agricoli, oltre a investimenti per la pesca e l'acquacoltura.

Per le PMI agricole e della pesca che investono nella produzione primaria e nella trasformazione agricola (ABER), nella pesca ed acquacoltura e nella trasformazione ittica (FIBER), il contributo è proporzionale ai costi ammessi secondo la **tabella** allegata.

Per le PMI agricole che investono in attività ricadenti negli **altri settori** o per le PMI agromeccaniche, il contributo a fondo perduto, nell'ambito del **de minimis**, è quantificato applicando a 200.000 euro una percentuale individuata sulla base dell'importo totale dei costi ammissibili.

In ogni caso, il valore del contributo a fondo perduto non può eccedere il **95%** del totale dei costi ammissibili.

Per le PMI agricole e della pesca, inoltre, è prevista la **garanzia** a prima richiesta ISMEA **gratuita** sui finanziamenti bancari per coprire parte della quota di investimento che non viene finanziata dal contributo a fondo perduto.

Tutta la documentazione richiesta è indicata sul sito **ISMEA**, a questa pagina [tinyurl.com/22udjehk](https://tinyurl.com/22udjehk).

Scaglioni di importo di investimento	ABER giovani (massimale 80%)	ABER non giovani (massimale 65%)	FIBER (massimale 50%)
fino a 100.000,00	60,00 %	48,75 %	37,50 %
da 100.000,01 a 200.000,00	52,00 %	42,25 %	32,50 %
da 200.000,01 a 300.000,00	44,00 %	35,75 %	27,50 %
da 300.000,01 a 500.000,00	36,00 %	29,25 %	22,50 %

## Autotutela tributaria - Le nuove linee guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, fornisce istruzioni sulla nuova disciplina dell'autotutela tributaria, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 219/2023, attuativo della legge delega n. 111/2023. La circolare chiarisce, inoltre, il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti. Il documento di prassi è strutturato in quattro parti:

- la prima, introduttiva, dopo una breve disamina sull'evoluzione dell'istituto, approfondisce la nuova disciplina che il legislatore ha predisposto, distinguendo tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa
- una seconda nella quale sono illustrate le modalità di presentazione della richiesta di autotutela e il contenuto della stessa
- una terza parte approfondisce lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di autotutela
- l'ultima parte è dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio del potere di autotutela.

L'autotutela tributaria è oggetto di una disciplina speciale rispetto a quella dell'autotutela amministrativa contenuta, in via generale, nella legge 7 agosto 1990, n. 241. L'istituto dell'autotutela tributaria risulta attualmente disciplinato dagli articoli 10-quater (rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria») e 10-quinquies (rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa») dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 2023 in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. h), della legge n. 111 del 2023, il quale ha delegato il Governo a «potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».

Autotutela obbligatoria – La nuova disciplina – si legge nel comunicato stampa - riforma l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell'atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull'individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Tuttavia, l'obbligo di autotutela non

sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

**Autotutela facoltativa** - Il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente disciplina invece l'autotutela facoltativa stabilendo che l'Amministrazione finanziaria, qualora l'illegittimità dell'atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell'articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l'atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell'atto o dell'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi. La richiesta di autotutela va indirizzata all'Ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento. L'istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l'invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l'istanza a mano con accesso fisico allo sportello.

Per consultare il testo della circolare n. 21/E/2024, cliccare QUI ([tinyurl.com/3cnat4dm](https://tinyurl.com/3cnat4dm)).



## L. N. 162/2024 - Pubblicata la legge che prevede agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per le Startup e le PMI innovative

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti". Si tratta di un insieme di misure mirate alla promozione e allo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. L'obiettivo principale è incentivare gli investimenti nel settore tecnologico, favorendo la crescita e la competitività del Paese sul piano internazionale. La legge approvata si compone di 5 articoli riguardanti:

- le definizioni di startup innovative e PMI innovative (articolo 1);
- la disciplina delle detrazioni Irpef (articolo 2 rubricato "Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative");
- la disciplina del Patrimonio Destinato (nuovo articolo 3 rubricato "Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI");
- l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative (articolo 4, rubricato "Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche");
- le società di investimento semplice - SIS (articolo 5, rubricato: "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di Start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. Le definizioni di « start-up innovative » e di « PMI innovative » rimangono le stesse previste, rispettivamente, dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. L'articolo 2 interviene

sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in Startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3, introdotto dal Senato, amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche. Il Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" è stato creato come risposta alla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano. Questo fondo è stato istituito nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, noto come decreto Rilancio.

Il fondo non deriva dalla segregazione del patrimonio esistente della CDP, ma è alimentato attraverso contributi diretti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ha autorizzato l'assegnazione di titoli di Stato o liquidità fino a un massimo di 44 miliardi di euro per l'anno 2020. Queste risorse sono quindi destinate specificamente a interventi di sostegno e rilancio economico. Gli strumenti finanziari utilizzati dal Patrimonio Destinato includono la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario per operazioni strategiche. È prevista anche l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito per finanziare le attività del Patrimonio. Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse del Patrimonio Destinato, il fondo può avvalersi di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. Dunque, l'articolo 3, comma 1, aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, con l'obiettivo di supportare la capitalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche attraverso lo sviluppo del mercato dei capitali italiano. Questo nuovo comma espande le capacità d'investimento del Patrimonio destinato, permettendogli di partecipare, in condizioni di mercato e con esclusione di operazioni di ristrutturazione, alla sottoscrizione di quote o azioni di nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia. Il Patrimonio destinato può realizzare gli investimenti sotto le seguenti condizioni:

- gli investimenti devono essere coerenti con le priorità e gli obiettivi del Patrimonio destinato, investendo principalmente in titoli di società di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o una significativa presenza operativa in Italia e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;
- una parte minore del portafoglio può essere investita, entro certi limiti e criteri, in

titoli di società italiane quotate, anche se questi non rispettano completamente i criteri del punto precedente;

- queste regole si applicano anche ai titoli di società che hanno completato con successo il processo di quotazione in Italia;

- gli organismi possono investire anche in titoli di debito italiani, europei o della Commissione Europea per gestire i rischi di liquidità, seguendo i criteri dettagliati nel regolamento; il Patrimonio destinato può detenere fino al 49% delle quote di qualsiasi organismo di investimento collettivo, con il resto del capitale sottoscritto da co-investitori privati alle stesse condizioni.

L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"). In origine era prevista una esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze generate da persone fisiche tramite la vendita di partecipazioni in startup innovative e PMI innovative. L'esenzione si estendeva anche alle plusvalenze reinvestite nelle stesse categorie di imprese, con l'obbligo che tali investimenti rispettassero certe condizioni relative al momento dell'acquisto delle quote e alla durata dell'investimento. Ora, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%. Altra modifica riguarda l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, il quale concede un'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative. Per beneficiare di tale esenzione, le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche, derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e tali partecipazioni devono essere detenute per almeno tre anni. Con le novità introdotte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) non avere operato in alcun mercato;

b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

L'articolo 5 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Per scaricare il testo della legge n. 162/2024, clicca qui ([tinyurl.com/yrhr2zsw](https://tinyurl.com/yrhr2zsw)).

specifici cooperativi nello sviluppo della società.

Ecco perché esercitiamo una funzione generativa: perché inseriamo finalità tipicamente cooperativa in tutti i segmenti. E tanti soggetti cominciamo a seguirci.

Cosa significa essere generativi? Produrre e distribuire valore sul territorio e fare in modo che altri soggetti ci seguano. Mettere al centro le persone: anche le cooperative diventate molto grandi, quando sono nate, sono nate da persone che si sono unite nell'intento di creare valore per se stessi e per gli altri, non avevano in mente exit e vendite speculative nelle fasi di start up.

Essere generativi significa anche provare a conciliare le esigenze dell'innovazione con quelle delle persone. Esempio ne è l'Industria 5.0 che trova nel principio della cooperazione la sua sintesi".

Il primo incontro è stato l'occasione per mettere a fuoco i punti di forza e le opportunità del network Legacoop a livello nazionale e locale.

"Vedo tanti volti nuovi a questo primo incontro – **ha commentato il direttore generale di Legacoop Nazionale, Gianluigi Granero**, intervenuto a fianco di **Mattia Rossi** –. Segno della capacità di rinnovo e sviluppo della cooperazione ligure.

Tutti insieme dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad un sistema riconosciuto in tutto il mondo, capace di favorire il protagonismo economico e civico.

Il rapporto tra cooperativa e associazione è molto simile a quello tra socio e cooperativa dove la partecipazione è elemento fondamentale. L'Associazione è il luogo dove tutto insieme possiamo costruire strategie e strumenti per la crescita delle cooperative e della cooperazione.

Il modello cooperativo associa persone che condividono un saper fare e, nelle fasi iniziali, non un saper essere imprenditori: ecco perché storicamente il nostro movimento ha costruito strumenti di supporto e sviluppo che si ritrovano solo in minima parte in altri modelli associativi. Le nostre cooperative fin dalle origini si sono date anche strumenti di rappresentanza come parte del più complessivo supporto allo sviluppo e promozione di un modello ideale e valoriale.

Guardando ovviamente al futuro dobbiamo oggi pensare ad innovarci ed innovare. Consci che la digitalizzazione può essere ancora più importante per le cooperative perché essere dentro un network globale può diventare un vantaggio competitivo.

Legacoop Liguria rappresenta la "prima porta" attraverso la quale accedere a questo network, sfruttando tutte le strutture e le partnership che possiamo mettere in campo a livello nazionale e locale".

## inagenda

# Formazione per consiglieri di amministrazione e operatori. Rossi e Granero: ecco il ruolo generativo delle nostre cooperative e le opportunità del network Legacoop

E' partito il corso gratuito di aggiornamento e formazione per consiglieri di amministrazione, operatori e startupper, promosso da Legacoop Liguria. A dare il via al primo appuntamento il presidente di Legacoop Liguria, **Mattia Rossi** che ha spiegato come "Ripensare insieme il ruolo generativo delle cooperative". E il direttore generale di Legacoop Nazionale, **Gianluigi Granero** che ha spiegato i vantaggi e le opportunità del network Legacoop.

"Abbiamo un grande carico di responsabilità sia come operatori che come Consiglieri di Amministrazione anche perché siamo soggetti al giudizio dei soci molto più che in altre forme di imprese. Noi stessi come Legacoop siamo un'organizzazione che si basa su una platea di associati con un patto siglato nel congresso che deve essere mantenuto –ha sottolineato il **presidente di Legacoop Liguria, Mattia Rossi**, nel suo intervento -. Abbiamo quindi bisogno sempre più di sancire regole che permettano di guidare le nostre cooperative. E fare in modo che ognuno che viene in contatto con il nostro mondo debba conoscerle. La trasparenza e la tracciabilità dei nostri comportamenti deve essere la prima nostra preoccupazione.

Anche per questo motivo all'esterno ci presentiamo come soggetto che lavora per la condivisione delle regole, creando percorsi di coesione, introducendo così elementi

info  **lega**  
legacoop LIGURIA